

Città di Amandola

Provincia di Fermo
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tantiù Bianco Pregiato dei Sibillini

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21-12-18 Numero 210

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - TRIENNIO 2019/2021

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 13:20, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	P
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	P
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	P
PICCININI GIACOMO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor GIORGIO MARIAROSARIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche, con DGR n. 293 del 31/03/2016, ha approvato i principi applicativi dei “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni il 22/01/2015;
- la nuova normativa regionale, trova applicazione a partire da sabato 16 aprile 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione della DGR 293/2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 46 del 15/04/2016;
- con questo regolamento regionale la Regione Marche stabilisce che questa tipologia di tirocini abbia la finalità di favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari competenti in favore di persone o nuclei familiari in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;
- con l’applicazione di questa delibera nella Regione Marche viene inserita una nuova tipologia di tirocinio, in aggiunta a quelle già previste dalla DGR n. 1134/2013;

DATO ATTO che le novità più rilevanti apportate dalla nuova normativa della Regione Marche sono:

- la durata massima dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale è di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa del progetti attivati;
- i tirocini finalizzati all’inclusione sociale sono esclusi dai limiti numerici indicati all’art. 9 della DGR n. 1134 del 29/07/2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa;
- alla convenzione, che regola i tirocini, deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona);
- possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale anche gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di comuni, le Unioni montane e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
- il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case Manager;
- il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all’inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente;

- il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante;
- ai tirocinanti dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92, delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato;
- al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un'attestazione dei risultati in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, dovranno essere indicate le attività svolte e i risultati conseguiti;

PRESO ATTO che il soggetto ospitante deve:

- collaborare l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nella redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante;

RITENUTO, viste le finalità dei "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale", di approvare la convenzione, allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale tra l'Unione Montana dei Sibillini - soggetto promotore - con sede in Piazza IV Novembre, 2 – Comunanza, Cod. Fiscale 02228180440 e il Comune di Amandola in qualità di soggetto ospitante;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l. 247 del 31 dicembre 2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs.267/00 e s.m.i.;

Per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente deliberato;
2. DI APPROVARE la convenzione allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale tra l'Unione Montana dei Sibillini - soggetto promotore - con sede in Piazza IV Novembre, 2 – Comunanza, Cod. Fiscale 02228180440 e il Comune di Amandola in qualità di soggetto ospitante;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma della suddetta convenzione;
4. DI COMUNICARE il presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente deliberato;
2. DI APPROVARE la convenzione allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale tra l'Unione Montana dei Sibillini - soggetto promotore - con sede in Piazza IV Novembre, 2 – Comunanza, Cod. Fiscale 02228180440 e il Comune di Amandola in qualità di soggetto ospitante;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma della suddetta convenzione;
4. DI COMUNICARE il presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000;

Inoltre,
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 21-12-18

Il Responsabile del servizio interessato
Lupi Laura

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Amandola, li 21-12-18

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Amandola, li 20-12-19

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 20-12-19 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 20-12-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 21-12-18

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Amandola, li 20-12-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**